

DISPOSIZIONE

Oggetto: Convalide dei fornitori conosciuti, di cui al Programma Nazionale per la Sicurezza.

- Visti gli artt. 687 e 718 del C. d. N.;
- Visto il DM (trasporti) 21/07/2009 che individua l'ENAC quale Autorità per il coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile;
- Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 settembre 2003, che attribuisce la presidenza del Comitato Interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti - CISA - al Presidente dell'ENAC;
- Visto il regolamento 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) 2320/2002;
- Visto in particolare l'articolo 10 del regolamento (CE) 300/2008 che impone a ciascun Stato Membro l'obbligo di redigere, attuare e mantenere aggiornato il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile;
- Visto il regolamento (CE) n. 272 del 02/04/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile;
- Visto il regolamento (UE) 185 del 04/03/2010 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile;
- Visto il Regolamento (UE) n.687/2014 della Commissione del 20 giugno 2014 che ha modificato i punti 8.1.4. e 9.1.3 del regolamento UE n. 185 del 04/03/2010 a decorrere dal 1° marzo 2015;
- Vista la disposizione n° 00011/DG del 19/03/2012 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile edizione 1 del 24/02/2012;
- Preso atto che è in corso la predisposizione di una revisione complessiva del Programma Nazionale di Sicurezza;



- Vista la necessità e l'urgenza di dare attuazione alle disposizioni di cui al punto 8.1.4 e al punto 9.1.3. del Regolamento UE n. 185 /2010 così come modificato dal regolamento UE n. 687/2014 della Commissione del 20 giugno 2014 in attesa che sia emanata l'edizione revisionata del Programma Nazionale di Sicurezza;

SI DISPONE QUANTO SEGUE

A decorrere dal 1° marzo 2015 le convalide del programma di sicurezza dei fornitori conosciuti di provviste di bordo o di forniture d'aeroporto e la sua applicazione devono essere effettuate da un validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE, o da un soggetto che agisca per conto del vettore aereo in autoproduzione (solo per le provviste di bordo) o del gestore ovvero dell'operatore aeroportuale nominato e formato a tale scopo, secondo la categoria A 12 bis di cui al manuale della formazione allegato alla circolare sec 05 del 20 dicembre 2012.

Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta